

**Regolamento interno per i volontari della  
Associazione Pubblica Assistenza Montagnola**  
( Modificato dal Consiglio Direttivo in carica il 16 Maggio 2017 )

**Art. 1**

L'Associazione di Pubblica Assistenza Montagnola onlus, per il conseguimento dei fini sociali, si avvale dell'opera dei propri soci che partecipano in forma del tutto volontaristica e gratuita (Statuto Art. 10 punto 3 ). I volontari che in conformità alla legge nazionale sul volontariato N° 266 del 1991 e alle leggi regionali N° 58 del 1985 e N° 28 del 1993, devono essere iscritti nel registro dei volontari custodito nella sede sociale e devono essere tutelati dalle coperture assicurative a carico dell'Associazione, previste dalle leggi, per la responsabilità civile, per gli infortuni, per le malattie professionali. I volontari durante la prestazione sono regolamentati dallo statuto sociale e dal presente regolamento che ne è parte integrante.

**Art. 2**

Sono volontari tutti coloro che nei modi liberamente scelti, svolgono attività in nome e per conto dell'Associazione. Ogni prestazione resa dai volontari, deve essere completamente gratuita. Ad essi non compete nessuna forma di compenso in denaro o in natura, nemmeno indiretto, esclusi il mero rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per l'espletamento dei servizi. Per i rimborsi i volontari devono munirsi di regolare documento fiscale.

**Art. 3**

Possono essere iscritti come Volontari, tutti i soci in regola con i dettami statutari. I soci minorenni potranno essere iscritti come Volontari, se hanno compiuto i sedici anni e hanno il consenso scritto dai genitori o da chi ne fa le veci e possono svolgere solo servizi di tipo Ordinario o Socio-Sanitario. Non potranno comunque svolgere servizi di emergenza sulle ambulanze fino alla maggiore età.

**Art. 4**

I Volontari sono coordinati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o da Consiglieri a questo scopo designati. Il Consiglio Direttivo o i Consiglieri designati, sono gli unici referenti per l'organizzazione generale dell'attività di volontariato e per valutare l'iscrizione a Volontario dei soci che ne fanno richiesta.

**Art. 5**

Si decade da Volontario per rinuncia personale, per radiazione da Socio, per comportamento non conforme al presente regolamento. Per la cancellazione dal registro dei Volontari si pronuncerà il Consiglio Direttivo dell'Associazione su segnalazione dei Consiglieri responsabili.

**Art. 6**

Avverso al parere di cancellazione dal registro dei volontari, il Volontario può ricorrere al Collegio Sindacale che ne ascolterà le ragioni e sentito il parere del Consiglio Direttivo, si pronuncerà in modo definitivo.

**Art. 7**

Al momento dell'iscrizione nel registro, il Volontario prima di prendere servizio, sarà istruito dai Consiglieri responsabili o da persone da questi indicate. Dopo essere stato dichiarato idoneo, verrà, in un primo momento affiancato da altri volontari e quindi ammesso a svolgere tutte le attività salvo quelle per le quali è richiesta la specifica abilitazione.

**Art. 8**

Il Volontario deve essere in ogni momento consapevole del proprio ruolo e del fine di Solidarietà cui deve ispirarsi ogni suo atto. Ad ogni Volontario, ove necessario, verranno consegnati indumenti idonei a svolgere l'attività, e che potranno essere utilizzati al solo scopo per cui gli sono stati dati in consegna, rimanendo sempre di proprietà dell'Associazione che ne può fare richiesta di riconsegna in qualunque momento. Detti indumenti devono essere mantenuti puliti e ben ordinati.

#### **Art. 9**

Tutti i Volontari che vengono a contatto con un paziente devono tenere un comportamento adeguato e professionale. Il paziente può manifestare una situazione di disagio data dalla propria malattia ed è importante tenere nei suoi confronti un comportamento rispettoso e cordiale.

E' inoltre importante prestare la massima attenzione nel trattare il paziente nelle varie fasi del soccorso, del barellaggio e del trasporto.

#### **Art. 10**

Eventuali dissapori tra volontari di carattere personale e privato, devono essere risolti al di fuori dell'Associazione e non devono costituire intralcio al buon andamento dei servizi.

Durante l'espletamento del servizio e all'interno dell'Associazione, il Volontario deve tenere un comportamento serio e dignitoso, dovrà curare il proprio aspetto fisico ed estetico, dovrà tenere in ordine la dotazione e le attrezzature che l'Associazione mette a disposizione e non dovrà comunque, con atti o parole, nuocere all'immagine dell'Associazione. I volontari sono tenuti ad osservare nei confronti degli utenti dei servizi dell'Associazione, un atteggiamento di rispetto e tolleranza. In caso di manifesta provocazione il volontario dovrà invitare l'interlocutore a rivolgere per scritto le proprie lagnanze al Consiglio Direttivo, astenendosi da ogni inutile discussione.

#### **Art. 11**

Eventuali carenze, disservizi o altri tipi di difficoltà devono essere comunicate al Presidente o ad un Consigliere cercando, con spirito costruttivo, di collaborare per arrivare ad una soluzione soddisfacente.

#### **Art. 12**

Ogni iniziativa, attività o spesa di una certa rilevanza, deve essere deliberata dal Consiglio.

#### **Art. 13**

Per una efficiente gestione dei servizi, i volontari è opportuno che scrivano il proprio nome nel foglio settimanale dei servizi. Per tutti è valido l'obbligo di avvisare tempestivamente il capo-servizio di turno in caso di improvvisa indisponibilità. I volontari dovranno impegnarsi, salvo motivi personali e familiari, a partecipare con una certa assiduità ai servizi dell'associazione.

#### **Art. 14**

Si consegue la qualifica di barelliere o di centralinista operatore radio, partecipando almeno ad un corso apposito. I corsi potranno essere organizzati dall'Associazione di appartenenza o dagli organismi dell'ANPAS. Le spese per la partecipazione ai corsi sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 15**

In considerazione delle responsabilità che assume il ruolo di Autista, il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deliberato che a far data dal 1 Marzo 2013, chi desidera svolgere il ruolo di Autista Volontario deve seguire un corso di formazione, sostenere un esame teorico-pratico e seguire un percorso con le modalità di seguito riportate:

- Il corso di Guida per servizi in Emergenza sarà costituito da almeno 5 lezioni teorico/pratiche con giudizio finale e coloro che risulteranno idonei dovranno effettuare un periodo di tirocinio.
- A far data dal 1 Marzo 2013, coloro che sono in possesso di Livello Base potranno effettuare **solo** servizi ordinari e comunque soltanto dopo avere effettuato almeno tre guide affiancate da Formatori o da Volontari da questi delegati. Coloro che alla data suddetta, hanno già effettuato vari servizi in Emergenza potranno continuare a svolgerli regolarmente.
- Il tirocinio per i nuovi Autisti, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, sarà da considerarsi valido con almeno 5 attivazioni in codice colore (giallo o rosso), tre rientri in codice "2" o "3" e dopo la valutazione finale del Formatore regionale. L'affiancamento dovrà essere effettuato con Autisti segnalati dai Formatori responsabili degli autisti.

- Ogni Autista in Emergenza che ha superato la Valutazione teorica/pratica, dovrà iniziare il tirocinio entro un mese dalla data della valutazione e darà la propria disponibilità almeno due volte al mese segnandosi come "Tirocinante" in modo che nell'equipaggio non vi siano altri tirocinanti a bordo.
- Al termine del tirocinio, i nuovi Autisti saranno valutati dai Formatori che ne decideranno l'idoneità
- I nuovi Autisti abilitati, si segneranno alternativamente come Autista e come Soccorritore in modo da formare la propria esperienza in entrambi i ruoli.
- Gli aspiranti autisti provenienti da altre Associazioni ANPAS, prima di essere abilitati alla guida, dovranno essere valutati da un Formatore, nel modo che riterrà più opportuno.
- Gli autisti volontari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti all'osservanza del codice della strada; ogni infrazione allo stesso investe la responsabilità personale.

#### **Art. 16**

All'inizio del turno l'Autista e il resto dell'equipaggio devono controllare che il mezzo sia in ordine, funzionante e fornito di tutto l'occorrente per espletare i servizi e, al termine di ogni intervento, ha l'obbligo di lasciare il mezzo pronto per il servizio successivo provvedendo, al bisogno, del reintegro.

#### **Art. 17**

E' fatto divieto assoluto a tutti i Soccorritori e in particolar modo agli Autisti di fare uso di sostanze stupefacenti ed abuso di sostanze alcoliche. I Soccorritori e gli Autisti dovranno avere, per i ruoli e le responsabilità che si assumono, piena consapevolezza e lucidità necessarie per lo svolgimento delle attività. L'uso di alcool è assolutamente vietato durante il servizio e nelle ore precedenti. Soccorritori e Autisti sorpresi in stato psicofisico alterato dall'uso di sostanze o alcool verranno immediatamente rimossi dal servizio e la loro posizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18**

Ai nuovi Autisti, si obbliga al termine del tirocinio, di segnarsi almeno tre volte in squadre con un altro Autista di esperienza, anche solo per supporto psicologico.

#### **Art. 19**

Dal momento che il volontario diventa Autista, salvo motivate ragioni, non dovrà segnarsi solo e sempre nel ruolo Autista, ma alternare i turni anche come Soccorritore.

#### **Art. 20**

All'inizio del servizio dovrà essere controllato il mezzo da utilizzare e in caso segnalare eventuali inefficienze al Responsabile dei mezzi.

#### **Art. 21**

Tutti gli automezzi di proprietà dell'Associazione possono essere usati dai volontari per svolgere i servizi assegnati e non per scopi personali.

#### **Art. 22**

Per i viaggi fuori presidio il volontario può pretendere che gli sia anticipato il denaro presumibilmente necessario per la trasferta. Al rientro in sede i volontari sono tenuti a lasciare l'interno dell'automezzo pulito e pronto per un successivo intervento, reintegrando il materiale usato e possibilmente rifornito. Diversamente l'autista ne deve dare comunicazione al capo-servizio di turno.

#### **Art. 23**

L'autista è tenuto a coadiuvare in tutto gli altri volontari per l'espletamento del Servizio

#### **Art. 24**

Ogni avaria o danno riscontrati o procurati all'automezzo dovranno essere segnalati al rientro in sede direttamente al capo-servizio o ai Consiglieri responsabili. In caso di incidente, se la cosa reca pregiudizio alla salute di persone, l'autista dovrà espletare tutti i rilevamenti atti ad accertare la responsabilità dell'accaduto, assicurando, se possibile, di registrare le generalità di eventuali testimoni a proprio favore.

#### **Art. 25**

I Consiglieri responsabili vigileranno sull'osservanza del presente regolamento, richiamando o sospendendo dai servizi quei volontari che manifestassero scarsa disciplina o tenessero un comportamento non coerente con i valori dell'Associazione.

#### **Art. 26**

L'Ambulanza, di norma, ha una portata massima di 7 persone (Autista + 6 trasportati). Oltre all'Autista l'equipaggio può essere formato da un numero minimo di 2 soccorritori a un numero massimo di 3 soccorritori.

#### **Art. 27**

Nei trasporti di emergenza, insieme al paziente può essere trasportato, salvo diversa indicazione del sanitario presente nell'intervento, solo un accompagnatore che deve salire nella cabina di guida. Possono salire nel vano sanitario medici e infermieri, rappresentanti delle Forze dell'Ordine e, in caso di paziente minorenni, un genitore o chi ne fa le veci, purché maggiorenne, quando le esigenze lo richiedono.

In caso di trasporto di paziente con patologie quali autismo e patologie comportamentali con agitazione, si può consentire al trasporto nel vano sanitario del familiare purché questo non sia d'intralcio alle attività che devono essere svolte sul paziente e viaggi in posizione seduta con gli adeguati dispositivi allacciati. In caso di trasporto con sanitario a bordo la scelta dovrà essere condivisa e autorizzata da quest'ultimo.

#### **Art. 28**

I servizi di trasporto programmato (ordinario), ad eccezione delle dimissioni ospedaliere per le quali l'equipaggio deve essere formato da 3 persone compreso l'Autista, possono essere svolti da 2 persone in possesso del livello base, organizzati secondo quanto indicato dal Capo servizio.

Per nessuna ragione è consentito lasciare da solo il paziente anche se è in buone condizioni. Il paziente non va lasciato nemmeno nel caso sia accompagnato dal familiare.

#### **Art. 29**

Prima dell'inizio di ogni turno di emergenza l'equipaggio deve arrivare in sede, sia per lo Stand by sia per il PET, almeno 30 minuti prima, al fine di verificare tutte le attrezzature presenti sul mezzo e il loro corretto funzionamento. E' fatto obbligo a tutti i soccorritori e in particolar modo ai tirocinanti verificare tutte le attrezzature e i presidi all'interno dell'ambulanza.

A fine turno l'equipaggio deve reintegrare il materiale usato durante l'intervento sia nello zaino sia nell'ambulanza e l'Autista, al momento del cambio, deve segnalare eventuali anomalie riscontrate.

#### **Art. 30**

Ogni volta che durante gli interventi di emergenza i presidi utilizzati vengono contaminati da materiale organico, l'equipaggio avrà cura di disinfettarli e riporli al proprio posto al fine di agevolare eventuali emergenze successive.

#### **Art. 31**

Tutti i componenti dell'equipaggio hanno l'obbligo primario di tutelare la propria sicurezza e salute ed è pertanto obbligatorio l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, a seconda del verificarsi degli interventi.

### **Art. 32**

In caso di servizio in emergenza, qualora la persona soccorsa rifiuti di essere trasportata in Pronto Soccorso, è necessaria, la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione di sollevamento delle responsabilità.

La sottoscrizione della dichiarazione di sollevamento delle responsabilità è necessaria anche nei casi in cui la persona rifiuta il posizionamento dei presidi di immobilizzazione necessari per il soccorso a paziente traumatizzato (collare cervicale, tavola spinale, steccobende ecc.)

### **Art. 33**

Tutti i componenti dell'equipaggio devono mantenere la totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza.

### **Art. 34**

Al fine di evitare che la stanchezza possa diminuire l'efficacia delle prestazioni, i turni di PET e Stand by non possono essere superiori alle 8 ore giornaliere. Tutti i turni superiori alle 8 ore dovranno essere valutati e approvati dal Responsabile dell'emergenza, dal Responsabile dei Capo servizio o dal Presidente.

### **Art. 35**

Ogni volta che un equipaggio si renda disponibile ad organizzare un servizio Stand by emergenza è tenuto a darne opportuna comunicazione diretta al Responsabile dell'emergenza e al Responsabile dei Capo servizio.

Ogni variazione di tipologia di servizio va comunicata al Responsabile dell'emergenza e al Responsabile dei Capo servizio.

### **Art. 36**

Tutti i componenti dell'equipaggio che si sono segnati per coprire il turno di emergenza (PET e Stand by), ed in particolare quando il turno riguarda il PET, qualora impossibilitati a partecipare sono tenuti a trovare un sostituto e ad avvertire in ogni caso il Responsabile dell'emergenza.

### **Art. 37**

L'Autista o il soccorritore che non effettua servizio per almeno 3 mesi potrà riprendere le attività di soccorso come 4° componente dell'equipaggio per almeno 4 turni al fine di riacquistare cognizione delle attrezzature e delle manovre di soccorso.

### **Art. 38**

Il Responsabile dell'emergenza, o suo delegato, provvederà a verificare la corretta e completa copertura dei turni del PET.

## **Norme di comportamento per i tirocinanti**

### **Art. 39**

Il tirocinio va concluso, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, entro un anno. Non sono considerati validi i tirocini, a meno che non ci siano certificati motivi di salute o di lavoro, che vengono iniziati dopo 2 mesi dal termine del corso o che prevedano interruzioni superiori a 40 gg.

### **Art. 40**

Il tirocinante deve rivolgersi esclusivamente al Responsabile dell'emergenza o suo delegato per eventuali modifiche di orario / segnature.

### **Art. 41**

E' obbligatorio per il tirocinante:

- effettuare, insieme al Formatore o, in sua assenza, al Team Leader, il controllo ambulanza compreso il controllo degli zaini di soccorso;
- provvedere alla compilazione fogli di servizio e all'invio del fax di inizio servizio;
- provvedere al reintegro materiale utilizzato durante gli interventi.

**Art. 42**

E' possibile per il tirocinante segnarsi nel turno notturno solamente dopo aver effettuato almeno 15 ore di tirocinio.

**Art. 43**

Non è possibile formare un equipaggio con la presenza di 2 tirocinanti.

**Art. 44**

Fino al termine del tirocinio potrà segnarsi solamente come 4° membro dell'equipaggio.

**Art. 45**

Al termine del tirocinio è possibile segnarsi come 3° membro dell'equipaggio dopo aver fatto almeno 5 uscite in codice colore.

E' possibile la formazione di equipaggi con due soccorritori appena usciti dal tirocinio qualora siano trascorsi almeno 2 mesi dal termine del tirocinio stesso e abbiano partecipato alle attività di soccorso con assidua presenza.

**Art. 46**

Per i corsisti provenienti da altre Associazioni valgono gli accordi intrapresi con il Presidente o suo delegato da concordare prima dell'inizio del corso.